

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1475

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri
(MARTINO)

di concerto col Ministro dell'interno
(MARONI)

col Ministro di grazia e giustizia
(BIONDI)

col Ministro delle finanze
(TREMONTI)

col Ministro del tesoro
(DINI)

col Ministro dei lavori pubblici
(RADICE)

col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
(TATARELLA)

**e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica**
(PODESTÀ)

(V. Stampato Camera n. 1598)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 marzo 1995*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia Spaziale Europea sull'Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo dell'Accordo, con allegati	»	5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia Spaziale Europea sull'Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA,
SULL'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI**

La Repubblica Italiana (in appresso denominata "Italia") da una parte,
e
L'Agenzia Spaziale Europea (in appresso denominata "l'Agenzia",) dall'altra,

IN CONSIDERAZIONE della Convenzione istitutiva di una Agenzia Spaziale Europea (in appresso denominata "la Convenzione") firmata il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980, in particolare per quanto riguarda l'Articolo VI e l'Annesso I sui Privilegi e le Immunità,

IN CONSIDERAZIONE dell'Accordo del 23 giugno 1970 tra l'Organizzazione per la Ricerca Spaziale Europea e la Repubblica italiana relativa alle condizioni per l'istituzione e la gestione di un Istituto di Ricerca Spaziale Europea (in appresso denominato "ESRIN"),

TENENDO CONTO dell'allargamento delle attività dell'Agenzia in Italia e notando che l'ESRIN ha acquisito lo statuto di Centro dell'Agenzia,

IN CONSIDERAZIONE dell'articolo XIX della Convenzione

IN CONSIDERAZIONE del "contratto di superficie" di cui all'Accordo menzionato sopra, stipulato il 23 giugno 1970 e successivamente modificato e la cui validità è stata prorogata per un periodo supplementare di 20 anni,

DESIDEROSI di adottare tutte le misure necessarie allo scopo di assicurare le migliori condizioni giuridiche e materiali per quanto attiene all'istituzione ed alla gestione delle strutture dell'Agenzia in Italia,

HANNO CONCORDATO quanto segue:

PARTE I**OGGETTO DELL'ACCORDO****Articolo 1****Terreno**

1. In conformità con il contratto di superficie di cui sopra, redatto in conformità con il Codice Civile italiano, l'Italia ha concesso all'Agenzia il diritto di edificare un Istituto di Ricerca Spaziale sul terreno oggetto del suddetto contratto.
2. Il terreno menzionato nel paragrafo 1 sopra, è sito nel Comune di Frascati. La sua ubicazione ed esatta estensione, che comprendono le zone designate per la potenziale espansione di ESRIN sono indicate all'Annesso I del presente Accordo.
3. L'Italia e l'Agenzia possono concludere in tempo debito ogni accordo a parte sulla ubicazione e sul funzionamento di ogni struttura supplementare destinata ad essere insediata in Italia e che sono necessarie per il compimento dei fini dell'Agenzia.

Articolo 2**Uso del terreno**

Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 1 del presente Accordo sarà utilizzato unicamente per gli scopi dell'Agenzia come definiti nella Convenzione.

Articolo 3**Agevolazioni**

L'Italia adotterà ogni necessario provvedimento per agevolare lo sviluppo ed il funzionamento dell'ESRIN.

Articolo 4

Diritti incidentali all'uso del terreno

1. L'Agenzia avrà il diritto di costruire, entro i confini del terreno di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 1, le installazioni che essa giudicherà necessarie per l'esercizio delle sue attività. Essa avrà la piena proprietà delle installazioni medesime.
2. L'Agenzia avrà il diritto di costruire, entro i confini del terreno menzionato al paragrafo 2 dell'Articolo 1, tutte le strade che essa riterrà utili. Essa potrà inoltre affiggere tutti i cartelli, targhe e bandiere che essa riterrà appropriati.
3. L'Agenzia avrà il diritto di recintare il terreno di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 1 e di vietarne l'accesso. Il diritto di utilizzare il terreno include altresì il diritto di accesso necessario per agevolare l'utilizzazione del terreno al personale dell'Agenzia, ai contrattisti ed ai visitatori.
4. Qualora un cambiamento nell'uso o nella gamma delle attività intraprese all'ESRIN risulti nell'individuazione di esigenze di espansione del terreno o dei relativi edifici, l'Agenzia si consulterà con l'Italia e l'Italia farà ogni sforzo per soddisfare tali esigenze alle stesse condizioni di quelle applicabili al terreno conformemente con il presente Accordo.

Articolo 5

Licenza edilizia

L'Italia si impegna a concedere all'Agenzia la necessaria licenza edilizia per la costruzione di ESRIN e la sua espansione, come previsto dal paragrafo 4 dell'Articolo 4. L'Agenzia, godrà per queste questioni di un trattamento analogo a quello concesso alle Amministrazioni pubbliche italiane.

Articolo 6**Nuove costruzioni**

L'Italia, al fine di evitare qualsiasi disturbo al funzionamento delle attività dell'ESRIN e consentire una eventuale espansione dello stesso, si impegna a far sì che non sia autorizzata alcuna nuova costruzione nell'interno delle zone definite nell'Annesso I.

Articolo 7**Preparazione del terreno**

L'Italia effettuerà a sue spese il necessario lavoro di preparazione sul terreno di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 1 in vista della realizzazione di ulteriori costruzioni. I servizi che dovranno essere forniti dall'Italia al riguardo sono illustrati all'Annesso II del presente Accordo. L'Italia inoltre a sue spese effettuerà con sollecitudine i lavori concordati sulle strade di accesso supplementari e ponti come illustrati nel contratto di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 1 del presente Accordo o in qualsiasi Accordo pertinente tra l'Italia e l'Agenzia.

PARTE II**DISPOSIZIONI FINANZIARIE****Articolo 8****Canone annuale**

L'Agenzia pagherà all'Italia un canone annuale di 5.000 Lire Italiane come riconoscimento per i diritti di proprietà dello Stato italiano sulla totalità del terreno oggetto del contratto di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 1.

PARTE III
ASSISTENZA GENERALE E SERVIZI

Articolo 9

Assistenza generale

1. L'Italia adotterà tutte le misure necessarie per assistere l'Agenzia a creare e mantenere un adeguato funzionamento delle strutture dell'Agenzia in Italia.
2. L'Italia riconosce e conviene che determinati servizi, agevolazioni e appoggi sono necessari per un funzionamento appropriato ed efficace di ESRIN. Al fine di agevolare l'attuazione locale del presente Accordo, l'Agenzia coopererà strettamente con i rappresentanti designati dall'Italia e con le Autorità locali.
3. a) Le appropriate Autorità italiane e gli organismi sotto il loro controllo, faranno ogni sforzo per garantire che l'Agenzia, dietro sua richiesta, venga fornita dei servizi pubblici necessari, ivi compreso, ma senza che ciò sia limitato da tale enumerazione, elettricità, acqua, fognature, gas, posta, telefono, linee per la trasmissione di dati, telegrafo, trasporto locale, sistemi di drenaggio, raccolta di rifiuti e protezione anti-incendio.

b) Questi servizi pubblici saranno forniti a condizioni eque in vista di garantire all'Agenzia un trattamento analogo a quello concesso nelle stesse circostanze alle Amministrazioni dello Stato italiano.
4. L'Italia assicurerà che un' adeguata protezione sia fornita dalle Autorità italiane appropriate nella immediata vicinanza del terreno di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 1 del presente Accordo, al fine di prevenire, tra le altre cose, l'entrata non autorizzata o altre forme di disturbo.

Articolo 10**Comunicazioni**

1. L'Agenzia avrà il diritto di installare e mettere in funzione sistemi di telecomunicazioni sul terreno. L'Italia adotterà adeguate misure amministrative per agevolare l'installazione da parte dell'Agenzia, ed il funzionamento di tali sistemi di telecomunicazione in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali, ed in particolare provvederà affinché siano rilasciate in tempo debito le necessarie autorizzazioni per l'installazione ed il funzionamento di antenne fisse e mobili ed altro equipaggiamento relativo alle comunicazioni via satellite.
2. Tutte le comunicazioni ufficiali indirizzate all'Agenzia, o a qualsiasi membro del personale dell'Agenzia, e tutte le comunicazioni ufficiali esterne dell'Agenzia, in qualsiasi maniera e sotto qualsiasi forma siano esse trasmesse, non subiranno limitazioni di alcun genere nè interferenze con la loro riservatezza. Tale protezione sarà estesa senza che ciò sia limitato alla presente enumerazione, a pubblicazioni, nastri magnetici, dischi ottici, floppy disc, filmati e diapositive, pellicole cinematografiche e sonore.

PARTE IV**CONDIZIONI GENERALI****Articolo 11****Responsabilità legale internazionale**

All'Italia non sarà attribuita nessuna responsabilità giuridica internazionale in ordine alle attività dell'Agenzia sul suo territorio, per atti od omissione dell'Agenzia o dei suoi rappresentanti che agiscono o omettono di agire nei limiti delle loro funzioni. Tuttavia, qualora un reclamo venga intentato nei suoi confronti, l'Italia ha diritto di fare ricorso contro l'Agenzia.

Articolo 12**Responsabilità per pregiudizi o danni**

1. L'Agenzia è responsabile di ogni pregiudizio o danno derivante dalle sue attività in Italia. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso I alla Convenzione, tale responsabilità sarà disciplinata dalla legge italiana e non pregiudicherà qualsiasi diritto contrattuale di ricorso dell'Agenzia.
2. L'Agenzia riterrà l'Italia senza colpa per ogni reclamo derivante da danni causati a parti terze.

Articolo 13**Assicurazione di responsabilità**

1. L'Agenzia dovrà avere un'assicurazione sufficiente a coprire le sue responsabilità in conformità con il presente Accordo.
2. Il contratto di assicurazione stabilirà che ogni persona che non è membro del personale dell'Agenzia e che ha subito un pregiudizio o un danno per il quale l'Agenzia è responsabile, avrà diritto di reclamare danni direttamente dall'assicuratore.

Articolo 14**Legge e giurisdizione applicabile**

1. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso I alla Convenzione e di ogni Accordo Complementare pertinente tra l'Italia e l'Agenzia in conformità con l'Articolo XXVIII dell'Annesso I alla Convenzione o in virtù dell'attuazione dell'Articolo XIX della Convenzione, le attività dell'Agenzia in Italia saranno disciplinate dalla legge italiana. Qualora le condizioni di impiego di un impiegato dell'Agenzia non siano disciplinate dal Regolamento del personale dell'Agenzia, esse saranno soggette alla legislazione italiana.

2. L'Italia cercherà di non adottare qualsiasi azione che possa intralciare le attività dell'Agenzia come definite dalla Convenzione e nel presente Accordo.
3. Se l'Italia o coloro che agiscono per suo conto debbono tuttavia prevedere misure che potrebbero interferire con le attività dell'Agenzia o pregiudicare lo stato o la potenziale espansione dei servizi, l'Italia si impegna a preventivamente consultare l'Agenzia e ad agire in modo tale che non incidano sui diritti dell'Agenzia come stabiliti nel presente Accordo.

PARTE V

PRIVILEGI ED IMMUNITA'

Articolo 15

Generalità

Al fini dello svolgimento delle sue attività ufficiali nell'ambito del territorio Italiano, l'Agenzia godrà dei privilegi e delle immunità definite all'Annesso I della Convenzione o in ogni Accordo complementare pertinente in vigore tra l'Italia e l'Agenzia in conformità con le disposizioni per la sua attuazione stabilite in questa Parte dell'Accordo.

Articolo 16

Rinuncia all'immunità

L'Agenzia applicherà il paragrafo 1 a) dell'Articolo IV dell'Allegato I alla Convenzione in modo tale da poter rinunciare alla sua immunità dalla giurisdizione ed esecuzione in ogni controversia del tipo specificato all'Articolo XXVI di tale Allegato se la somma implicata non supera 10.400 (diecimilaquattrocento) unità di conto e se la controversia non può essere risolta mediante negoziazione diretta, a meno che, secondo il Consiglio dell'Agenzia il caso non riguardi un principio di importanza tale da non poter accettare che l'Agenzia rinunci alla sua immunità.

Articolo 17

Esenzione dalle imposte

1. L'Agenzia, le sue proprietà ed i suoi beni saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni.
2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Agenzia godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti e formalità occorrenti per la concessione in uso del terreno sul quale l'Esrin è stato edificato e quelli occorrenti per il conseguimento delle sue finalità.
3. Per quanto concerne l'esenzione dall'"imposta sul valore aggiunto (IVA)", l'Agenzia godrà della non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti di beni e servizi nonché su importazioni di beni connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante, si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane centomila o per il maggior valore che potrà essere stabilito in linea generale dalle competenti autorità italiane.
4. L'Agenzia sarà anche esentata dal pagamento delle imposte di consumo sull'energia elettrica e relative addizionali e sul gas metano consumati nell'ESRIN, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potranno essere accordati rimborsi.
5. Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse in contropartita di servizi resi all'Agenzia.
6. Agli effetti tributari, le attività istituzionali svolte dall'ESRIN si considerano attratte nella sfera giuridico-patrimoniale dell'ESA.

Articolo 18**Veicoli dell'Agenzia**

L'Agenzia sarà esente da dazi e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Agenzia e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Agenzia beneficerà altresì dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli in oggetto saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e dell'abbuono delle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Agenzia.

Articolo 19**Importazione ed Esportazioni di merci**

- a) L'Agenzia sarà esentata da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Agenzia per attività istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Agenzia non chiederà l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che le competenti autorità italiane potranno fissare in linea generale.
- b) Le merci importate esportate o trasferite in conformità con l'Articolo VI ed il paragrafo 2 dell'Articolo IX dell'Annesso I alla Convenzione, se sono trasportate come bagaglio a mano, possono essere dichiarate all'importazione ed all'esportazione conformemente ad accordi speciali da concludere tra l'Agenzia e le Autorità italiane i quali prevederanno in particolare l'uso di etichette e di formulari solitamente utilizzati per i bagagli diplomatici.

Articolo 20**Prodotti e materiali dell'Agenzia**

1. I prodotti ed i materiali importati o esportati dall'Agenzia, o in nome e per conto di questa e necessari per l'installazione ed il funzionamento della medesima sono esenti da dazi e da ogni altro diritto all'importazione ed esportazione, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione ed esportazione, salvo divieti di carattere sanitario o fitosanitario.
2. L'Italia e l'Agenzia adotteranno le misure necessarie per agevolare sul piano pratico l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo al fine di assicurare in particolare che i trasferimenti dei beni e la prestazione dei servizi tra l'ESRIN da una parte e la Sede centrale o altri stabilimenti dell'Agenzia, come pure tra l'ESRIN ed i suoi contraenti siano effettuati nella maniera più efficace possibile.

Articolo 21**Cessione di merci**

Le merci importate in esenzione da imposte e dazi alle condizioni dell'Articolo 18 e 20 del presente Accordo non potranno essere vendute o cedute a terzi senza avere ottenuto preventivamente il benestare delle autorità italiane e senza che siano state pagate le imposte, i dazi ed i contributi ad essi afferenti. Nei casi in cui tali imposte, dazi e contributi fossero stabiliti in rapporto al valore delle merci, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento della cessione e sarà applicata la tariffa in vigore a quella data.

Articolo 22**Rappresentanti ed Esperti**

1. Si riterrà che l'espressione "Rappresentanti degli Stati Membri" all'Articolo 14 dell'Annesso I alla Convenzione include tutti i

rappresentanti e supplenti che assistono a riunioni del Consiglio dell'Agenzia e dei suoi organi sussidiari. Si precisa inoltre che il Presidente ed i Vice Presidenti degli organi sussidiari ed i membri della Commissione di verifica dei conti continuano a rientrare nelle disposizioni dell'articolo XIV dell'Annesso I alla Convenzione quando cessano di agire in veste di rappresentanti nazionali.

2. L'Italia si impegna a fare ogni sforzo per agevolare la libera entrata ed uscita in e dall'Italia di esperti in base al disposto dell'articolo XVII dell'Annesso I alla Convenzione e di ricercatori in base al disposto del paragrafo 3 d) dell'articolo XII della Convenzione ed a fornir loro assistenza, su richiesta, durante la loro permanenza in Italia.

Articolo 23

Direttore Generale

1. In attuazione dell'Articolo XV dell'Annesso I alla Convenzione, il Direttore Generale dell'Agenzia, quando esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi ed immunità riconosciuti al capo di una missione diplomatica dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
2. Il Capo dell'ESRIN come rappresentante del Direttore Generale dell'Agenzia in Italia, quando esercita le sue funzioni in Italia, gode dei privilegi e delle immunità riconosciute al capo di una missione diplomatica dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
3. L'attuazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non modifica in nulla le disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo XVIII dell'Annesso I alla Convenzione.

Articolo 24**Personale dell'Agenzia**

- 1. Il personale dell'Agenzia che esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi ed immunità previsti nell' articolo XVI dell'Annesso I alla Convenzione ed in particolare resta convenuto che i membri di tale personale:**
 - a) non hanno bisogno del permesso di lavoro né del permesso di soggiorno, e non sono sottoposti ai regolamenti relativi all'immatricolazione degli stranieri purché siano in possesso della carta di identità personale prevista sub b) in appresso; la medesima disposizione si applica anche ai loro familiari ed al loro personale di servizio;**
 - b) otterranno - al pari dei familiari e del loro personale di servizio - dalle competenti Autorità italiane una speciale carta di identità personale da cui risulti la loro connessione con l'ESRIN ed il loro diritto a godere dei privilegi e delle immunità di cui all'Annesso I alla Convenzione e dal presente Accordo;**
 - c) possono importare in franchigia di dogana e senza divieti o restrizioni, dal Paese di ultima residenza e dal Paese in cui sono cittadini - a titolo di prima sistemazione e per un periodo di un anno dalla data in cui hanno assunto le loro funzioni presso l'ESRIN - la loro mobilia ed effetti personali ivi comprese un'autovettura per il membro del personale ed una per il suo coniuge, acquistate secondo le condizioni di mercato dei suddetti Paesi e che saranno immatricolate in serie speciali;**
 - d) possono esportare senza divieti né restrizioni, per un periodo di un anno a partire dalla data di cessazione delle loro funzioni presso l'ESRIN - le loro mobilia ed effetti personali ivi compresi gli autoveicoli in loro uso e possesso;**

- e) beneficieranno in materia di valuta straniera, degli stessi vantaggi previsti per i funzionari delle missioni diplomatiche straniere in Italia.
2. Oltre ai privilegi ed alle immunità previste all'Articolo XVI dell'Annesso I alla Convenzione, i membri del personale che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia avranno diritto di acquistare un'autovettura che sarà registrata in una categoria particolare, senza pagamento di imposte e diritti durante il periodo di permanenza in Italia.
 3. L'Agenzia informa l'Italia quando un membro del personale assume le sue funzioni o cessa da esse. Essa inoltre farà pervenire al Governo, almeno una volta l'anno, una lista di tutti i membri del personale e dei familiari che vivono sotto il suo tetto.
 4. I ricercatori previsti dal disposto del paragrafo 3 d) dell'Articolo XII della Convenzione ed i tirocinanti che svolgono ricerca presso l'ESRIN beneficieranno delle disposizioni del paragrafo 1 a) del presente Articolo.
 5. L'Italia si impegna a prestare assistenza, su richiesta, ai fini dell'ottenimento di servizi scolastici per i figli dei membri del personale dell'Agenzia.

Articolo 25

Esenzione dall'imposta sul reddito

I membri del personale dell'Agenzia che esercitano le loro funzioni in Italia beneficieranno dell'esonero da ogni imposta sul reddito conformemente all'Articolo XVIII dell'Annesso I alla Convenzione e dell'esonero dalle imposte previste dalla Legge italiana N.946 del 31 Ottobre 1966.

Articolo 26
Sicurezza sociale

L'Agenzia, il suo Direttore Generale, i membri del suo personale ed i loro familiari ai quali si applichi il sistema di sicurezza sociale dell'Agenzia, in conformità con l'Articolo XX dell'Annesso I alla Convenzione sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli Enti previdenziali italiani limitatamente ai redditi derivanti dalla loro partecipazione all'Agenzia, applicandosi le norme in vigore agli altri eventuali redditi delle persone di cui sopra di cittadinanza italiana.

Le persone di cui al paragrafo precedente non beneficieranno pertanto delle prestazioni previste dalla legislazione italiana in materia, a meno che non sia stato concluso un accordo complementare a tal fine.

PARTE VI

COMITATO CONSULTIVO

Articolo 27

Un comitato consultivo congiunto composto da rappresentanti dell'Agenzia e dalle autorità italiane interessate compreso il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero del Tesoro, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed il Comune di Frascati sarà istituito entro un periodo di tre mesi a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo. Tale Comitato si riunirà ogni qualvolta ciò sarà necessario per agevolare l'attuazione del presente Accordo. Il presidente del Comitato sarà nominato dall'Italia.

PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Adempimenti per l'entrata in vigore

1. Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'adempimento delle formalità richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo, che avverrà trenta giorni dopo l'ultima di queste notifiche, con effetto retroattivo dalla data della firma del presente Accordo.
2. All'atto della sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituisce l'Accordo del 23 giugno 1970 in riferimento nel Preambolo.
3. Le Parti intendono conseguire il prima possibile e nella maniera più esauriente possibile, gli obiettivi stabiliti nel presente Accordo, in attesa dell'espletamento delle formalità richieste per la sua entrata in vigore. Pertanto le Parti si atterranno alle disposizioni del presente Accordo nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili a decorrere dalla data della firma.

Articolo 29

Emendamenti

Il presente Accordo può essere riveduto su richiesta dell'una o dell'altra parte. Gli emendamenti entreranno in vigore a decorrere dalla data in cui una Parte notifica l'altra per iscritto che una proposta scritta di emendamento di quest'ultima Parte è stata approvata in conformità con le sue procedure.

Articolo 30

Annessi

Gli Annessi di cui al presente Accordo ed allegati ad esso sono parte integrante dell'Accordo.

Articolo 31**Cessazione automatica**

Il presente Accordo cesserà di pieno diritto:

- a) in caso di scioglimento dell'Agenzia alle condizioni previste dalla Convenzione; in questo caso il presente Accordo scadrà alla data dello scioglimento;
- b) nel caso in cui l'Italia denunci la Convenzione in base all'Articolo XXIV della Convenzione stessa; in tal caso il presente Accordo decadrà alla data in cui avrà effetto la denuncia della Convenzione da parte dell'Italia, a meno che non venga concluso un accordo speciale che prolunghi l'utilizzazione dell'ESRIN; a tal fine l'Italia si impegna a negoziare con l'Agenzia le modalità di tale accordo ed in attesa dell'esito dei negoziati resteranno applicabili le disposizioni del presente Accordo e quelle del contratto di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 1, oltre ai diritti ed obblighi che ne discendono.

Articolo 32**Cessazione**

Ciascuna delle Parti può porre fine al presente Accordo con un preavviso di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in sarà stato notificato l'avviso.

Articolo 33**Effetti della cessazione**

1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai termini dell' articolo 31 o dell'articolo 32 dello stesso Accordo:
 - a) l'Italia avrà un diritto di opzione sull'eccedenza dei beni mobili dell'Agenzia in Italia;

- b) le condizioni di trasferimento delle installazioni fisse dell'Agenzia saranno stabilite con un accordo a parte.
2. Nel caso in cui il presente Accordo venisse a cessare ai termini del paragrafo b) dell'Articolo 31 dell'Accordo stesso, saranno applicabili le disposizioni dell'Articolo XXIV della Convenzione. L'Italia tuttavia si impegna ad intavolare negoziati con l'Agenzia.

Articolo 34

Consultazioni

Le Parti faranno ogni sforzo per sormontare tutte le difficoltà che potessero sorgere mediante tempestive ed approfondite consultazioni.

Articolo 35

Arbitrato

1. Ogni controversia in ordine alla interpretazione o attuazione del presente Accordo che non potesse essere risolta per mezzo di una negoziazione diretta tra le Parti potrà essere sottoposta dall'una o dall'altra Parte ad un Tribunale di Arbitrato per la soluzione, conformemente alle condizioni dei paragrafi 2 a 6 dell'Articolo XVII della Convenzione ed a eventuali norme aggiuntive promulgate al momento della presentazione. Qualora l'una o l'altra Parte intendano sottoporre una controversia ad un Tribunale Arbitrale, esse notificano l'altra Parte al riguardo.
2. In tutti i casi che non possono essere decisi in base alle disposizioni del presente Accordo o della Convenzione, sarà applicabile la legislazione italiana.


Articolo 36

Arbitrato privato


Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Accordo sarà, a richiesta dell'una o dell'altra Parte, sottoposta ad un arbitrato privato in attuazione dell'articolo XXV dell'Annesso I alla Convenzione.

Fatto a **ROMA** il **14.1.1993** in duplice esemplare in lingua francese, in lingua inglese ed in lingua italiana, i tre testi facenti ugualmente fede.

Per l'Agenzia Spaziale Europea



Per la Repubblica Italiana



ALLEGATO I

**ALL'ACCORDO RIGUARDANTE L'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI
DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA.**

1. Delimitazione del terreno secondo il paragrafo 2 dell'articolo 1 dell'Accordo.


Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo risulta bordato in rosso nella planimetria unita al presente Allegato.

2. Descrizione della zona di divieto di costruzione menzionata all'articolo 6.

La zona di divieto di costruzione cui si riferisce l'articolo 6 del presente Accordo risulta tratteggiata sulla planimetria unita al presente Allegato.

3. Descrizione della strada di accesso.

La strada di accesso menzionata nell'Allegato II, Capitolo I c) del presente Accordo, così come il ponte esistente, sono tracciati in rosso sulla cartina qui unita. Il tracciato della strada di accesso permanente e del futuro ponte citati al Capitolo II dell'Allegato II del presente accordo sarà concordato fra le parti.



- dell'elettricità, compresa l'installazione dei trasformatori, e dei trasformatori di riserva necessari, per la fornitura di 2500 KVA;
 - dell'acqua, in previsione di una fornitura di 150.000 litri giornalieri;
 - fognature, compreso il sistema di drenaggio, secondo i vigenti regolamenti di igiene;
 - sistema di allarme antincendio (collegamento col più vicino posto antincendio);
 - dodici linee telefoniche esterne, una linea di telex e una linea di trasmissione di dati;
- (c) realizzazione o ampliamento di una strada di accesso permanente per il collegamento con la via E. Fermi e costruzione di un secondo ponte.

**ALL'ACCORDO RIGUARDANTE L'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI
DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA.**

Descrizione delle prestazioni di cui all'articolo 7 del presente Accordo.

I. Periodo iniziale.

Nel corso del periodo iniziale, al fine di preparare il terreno alla costruzione, l'Italia fornirà le seguenti prestazioni:

- (a) misurazione del terreno;
- (b) sistemazione del terreno, come pulitura, abbattimento degli alberi ed estirpazione delle radici;
- (c) costruzione di una via di accesso provvisoria secondo le seguenti modalità:
 - rafforzamento della massicciata e del manto di copertura della via situata a nord della località denominata "Adone" e che traversa un ponte che domina sull'Autostrada del Sole;
 - verifica del peso sopportato dal ponte onde possa essere consentito il transito dei veicoli pesanti;
 - messa in opera di parapetti lungo tutto il ponte, per evitare l'eventuale caduta del carico degli autocarri sulla strada sottostante;
- (d) allacciamento del sito alla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica, compresa l'installazione dei trasformatori necessari, in previsione di una fornitura di 100 KVA;
- (e) allacciamento del sito alla rete telefonica e installazione di quattro linee telefoniche.

II. Installazione definitiva.

In vista della sistemazione definitiva dell'Istituto, l'Italia provvederà alle seguenti prestazioni:

- (a) indennizzi e compensi eventualmente necessari per ottenere la libera disponibilità del terreno;
- (b) allacciamento alle reti pubbliche di fornitura fino ai limiti del terreno;

